

Sentenza 7392/2021

Repertorio 8334/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Fabio De Palo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 77646/2017 r. g., trattenuta in decisione all'udienza del 20.1.2021, vertente fra:

[REDACTED] in AMMINISTRAZIONE

[REDACTED] ATTRICE

in persona dei Commissari Straordinari, rappresentati e difesi dagli avv. ti [REDACTED]

[REDACTED]

e

[REDACTED]

CONVENUTA

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti

[REDACTED]

e

[REDACTED]

CONVENUTA

rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Luconi

conclusioni: per l'attrice [REDACTED], come da atto di citazione; per la convenuta [REDACTED], come da comparsa di risposta; per la convenuta [REDACTED], come da memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c..

ragioni della decisione.

[REDACTED] in AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] -

[REDACTED] AIR TRANSPORT ASSOCIATION (ATA) - ROMA

[REDACTED] chiedendo di dichiarare inefficace ex

art. 44 l. f. il pagamento di USD 3.054.194,00 (pari ad euro 2.072.748,00 al tasso di cambio del 29.8.2008) eseguito da [REDACTED] su ordine di [REDACTED], ed in favore di

[REDACTED] a mezzo di bonifico bancario il 29.8.2008 – stessa data in cui è stata dichiarata

aperta la procedura di amministrazione straordinaria – con la conseguente condanna di una od entrambe le convenute alla restituzione del suddetti importo, oltre interessi legali a decorrere dal pagamento.

La [REDACTED] – nel costituirsi – ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, il proprio difetto di legittimazione passiva e la carenza d'interesse ad agire di [REDACTED]; nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.

La [REDACTED] – nel costituirsi – ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha contestato in via principale la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto ed in via subordinata – nel caso di suo accoglimento – ha chiesto la condanna di [REDACTED] (quale beneficiaria del pagamento) alla ripetizione ex art. 2033 cod. civ. di tutte le somme che [REDACTED] fosse tenuta a rifondere ad [REDACTED].

Sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e all'esito – depositate le relative memorie – la causa è stata trattenuta in decisione senza l'espletamento di attività istruttorie e sulle immutate conclusioni rassegnate da [REDACTED] nell'atto di citazione, da [REDACTED] nella comparsa di risposta e da [REDACTED] nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c..

Il giudicante – sulla base di tali brevi premesse – osserva quanto segue.

L'eccezione preliminare di [REDACTED] appare fondata.

La domanda d'inefficacia ex art. 44 l. f. – avente ad oggetto pagamenti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento (ovvero dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria) – deve essere infatti proposta nei confronti dell'*accipiens*, unico legittimato passivo in quanto effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione (così, da ultimo, Cass. 20.3.2020, n. 7477, con riferimento proprio ad una fattispecie in cui un istituto di credito si era limitato a trasferire del denaro al creditore di una società dichiarata fallita su ordine, impartito con bonifico bancario, del legale rappresentante della medesima società).

Ne consegue il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED]

L'eccezione preliminare di [REDACTED] – relativa al difetto di giurisdizione – appare invece infondata.

Parte attrice agisce – infatti – sulla base della previsione inderogabile d'inefficacia sancita dall'art. 44 L. F. (che appare del tutto estranea all'oggetto della clausola compromissoria prevista dall'accordo transattivo del 2016 ed invocata a sostegno dell'eccezione).

La domanda nei confronti della [REDACTED] – quale beneficiaria del pagamento – deve essere tuttavia disattesa nel merito.

La documentata cronologia rilevante – ai fini della decisione – appare quella che segue:

- la data del pagamento è quella del 29.8.2008 (data contabile in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto: cfr. Cass. 24.3.2000, n. 3519);
- la data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. 347/2003 è la stessa data del 29.8.2008;
- la data di iscrizione del relativo DPCM nel registro delle imprese è quella del 3.9.2008;
- la data di pubblicazione di tale DPCM nella Gazzetta Ufficiale – infine – è quella del 5.9.2008.

Si tratta dunque di stabilire se – ai sensi dell'art. 44 l. f. – il pagamento in questione sia da intendersi effettivamente *posteriore* rispetto alla coeva apertura della procedura (29.8.2008).

Ed è proprio in questa dirimente prospettiva che la domanda appare infondata.

Questo giudicante conosce l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla parte attrice secondo il quale, nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006, poiché la legge non prescrive, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, l'annotazione della ora in cui la decisione è stata emessa, il fallito deve ritenersi privato dell'amministrazione e della disponibilità dei beni sin dall'ora zero del giorno della pubblicazione della sentenza, con conseguente inefficacia degli atti da lui compiuti e dei pagamenti a lui effettuati a partire dall'inizio di quella giornata, indipendentemente dall'ora (Cass. 19 luglio 2016, n. 14779; Cass. 18 agosto 1976, n. 3047).

Tuttavia, il principio della c.d. *zero hour rule* non può applicarsi al caso di specie, poiché, ai sensi dell'art. 16, 2° comma, l. f., nel testo attualmente vigente, in virtù delle modifiche apportate dall'art. 14 del d.lgs 9 gennaio 2006, n. 5, di riforma della legge fallimentare, nei riguardi dei terzi la sentenza dichiarativa di fallimento

produce i suoi effetti, non dalla data della sua pubblicazione (la quale rileva, invece, per gli effetti che interessano il fallito e gli organi della procedura), ma dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese, e non vi è dubbio che tra gli effetti della sentenza di fallimento che si riverberano nella sfera giuridica dei terzi si debbano considerare quelli riconducibili all'inefficacia comminata dall'art. 44 l. f. ai pagamenti eseguiti dal fallito in loro favore.

E' ben vero che tale decreto dispone, all'art. 1, l'ammissione di [REDACTED] alla procedura di amministrazione straordinaria con *decorrenza immediata* e tuttavia – secondo un orientamento di questo Tribunale che si ritiene in questa sede di condividere (per tutte, cfr. sentenza n. 286/2020, r. g. 48788/16, e n. 20955/2018, r. g. 35516/2015) – detta previsione non incide sulla decorrenza dei diversi effetti che derivano da tale ammissione, né consente di prescindere dalla distinzione attualmente operata dall'art. 16, 2° comma, l. f. tra l'efficacia interna e l'efficacia esterna della sentenza di fallimento e, più in generale, dei provvedimenti che determinano l'apertura delle procedure concorsuali.

Essa trova una diversa spiegazione ove si consideri che – ai sensi del d. l. 347/2003 (convertito dalla l. 39/2004) – l'efficacia interna dell'apertura dell'amministrazione straordinaria [REDACTED] è derivata immediatamente dall'emanazione del decreto ministeriale (avvenuta nella fattispecie *prima* della dichiarazione dello stato d'insolvenza, a differenza di quanto previsto nel caso di amministrazione straordinaria ex d.lgs. 270/1999).

In altri termini, per la procedura di amministrazione straordinaria che ha interessato [REDACTED], come per ogni procedura concorsuale (cfr. art. 168 l. f. per la procedura di concordato preventivo, l'art. 182 *bis* l. f. per gli accordi di ristrutturazione, nonché Trib. Milano 10 dicembre 2010 per i procedimenti di liquidazione coatta amministrativa), devono distinguersi, sulla scorta del principio generale sancito dal vigente art. 16, 2° comma, l. f., gli effetti che riguardano l'impresa e gli organi della procedura stessa, dagli effetti che incidono sulla sfera giuridica dei terzi. I primi si determinano *ipso iure*, con la formazione del titolo giudiziale o amministrativo che sancisce l'apertura della procedura, i secondi si verificano a partire dalla pubblicazione del titolo nel Registro delle imprese, la quale rende conoscibile la pendenza della procedura ai soggetti ad essa estranei e sanzionabili gli atti e i comportamenti lesivi della *par condicio creditorum*.

D'altra parte, secondo il prevalente indirizzo interpretativo, che questo giudicante condivide pienamente, il mancato richiamo della suddetta distinzione nelle cc.dd. Leggi Prodi, Prodi Bis e Marzano, con riguardo alle procedure di amministrazione straordinaria (e negli artt. 200 e 201 l. fall., con riguardo alla procedura di liquidazione coatta amministrativa) è dovuto soltanto ad un difetto di coordinamento della disciplina normativa con i principi generali introdotti dalla riforma della legge fallimentare.

Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché l'ordine di bonifico impartito da [REDACTED] alla società convenuta è stato eseguito in favore della convenuta prima del 3.9.2008 – data in cui è avvenuta la pubblicazione nel registro delle imprese del dpcm con cui la compagnia aerea è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria – l'azione di inefficacia risulta priva di fondamento.

Ad uguale conclusione si giungerebbe – ovviamente – considerando quale data di riferimento quella (ancora successiva) di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (5.9.2008).

Le contrastanti interpretazioni della giurisprudenza di merito (anche di questo Tribunale) sulle norme applicate – pure con riferimento al profilo della legittimazione passiva – giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali fra le tre parti costituite.

P.Q.M.

dichiara il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED]

[REDACTED];
rigetta la domanda nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED]
compensa le spese processuali fra le parti.

Roma, 28/4/2021.

IL GIUDICE

R. N. P. L.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria



Roma, il 29/4/21

E. G. C. S.
[Signature]